



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CAPITOLATO

**SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI
GARA SU GURI E QUOTIDIANI EDIZIONI
NAZIONALI/LOCALI RELATIVI ALLE GARE
BANDITE DALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Erika Ercolani

.....

Publicato sul profilo del committente il 29.07.2019

PREMESSA

Ai sensi degli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le Stazioni Appaltanti, in relazione alle procedure di gara per l'acquisto di beni, servizi e lavori ad evidenza pubblica, oltre alla pubblicazione dei bandi e avvisi sulla Gazzetta dell'Unione Europea (G.U.U.E) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sono tenute a pubblicare un estratto dei bandi e degli avvisi di aggiudicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale e a maggiore diffusione locale.

La procedura è finalizzata all'acquisizione del servizio di pubblicazione e coordinamento editoriale dei bandi di gara ed esiti sulla G.U.R.I., sui quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale individuati dall'Università di Bologna.

L'Università, in particolare, intende individuare un operatore economico che, sulla base degli esiti della procedura, risulti idoneo a svolgere il servizio oggetto del presente capitolato e con il quale verrà sottoscritto un Contratto aperto, da cui discenderanno singoli ordinativi di fornitura, sulla base della tipologia di atti o provvedimenti da pubblicare.

Le procedure sopra soglia comunitaria ed altre tipologie di gare per le quali vige l'obbligo di pubblicità legale che l'Ateneo intende bandire sono evincibili dal Programma Triennale 2019-2021 dei lavori pubblici e dal Programma triennale 2019-2021 delle acquisizioni di beni e servizi, consultabili ai seguenti link:

<https://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/programma-triennale-2019-2021-delle-acquisizioni-di-beni-e-servizi>

<https://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/programma-triennale-2019-2021-dei-lavori-pubblici>

Si specifica che la suddetta programmazione può subire modifiche ed integrazioni e non va, pertanto, intesa come vincolante.

L'Università si riserva, inoltre, di utilizzare questo servizio anche per altre forme di pubblicità legale (es. concorsi).

ART. 1 - NORME DI APPALTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati:

- a) dalla normativa di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", (d'ora in poi D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- b) dal "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (d'ora in poi D.lgs. n. 159/2011);
- c) dalla Legge 168/1989;
- d) D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 "Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori";
- e) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili alla presente gara;
- f) dal decreto sulla "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
- g) dalle "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000);
- h) dal "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna", emanato con D.R. n. 1693 del 29.12.2015 e s.m.i. (d'ora in poi R.A.F.C.);
- h) dalle norme contenute nel Disciplinare, nel presente Capitolato, nonché in tutta la documentazione della procedura, compresa quella relativa al bando Mepa;
- i) e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente capitolato è il servizio di pubblicazione e coordinamento editoriale dei bandi di gara ed esiti sulla G.U.R.I., sui quotidiani a diffusione nazionale e quotidiani a diffusione locale individuati dall'Università di Bologna.

Il servizio potrà riguardare varie tipologie di pubblicazioni, relative a tutti gli atti e provvedimenti collegati alle procedure di gara. Si potrà trattare di bandi/avvisi relativi a indizioni, informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche, avvisi sui risultati di procedure di affidamento, sia di natura obbligatoria (pertanto essenziali ai fini della correttezza ed efficacia delle procedure di acquisto delle Stazioni Appaltanti) sia di natura non obbligatoria, ma che in ogni caso adempiono all'esigenza di trasparenza nei confronti degli operatori economici. Il servizio, come indicato in premessa, potrà essere esteso ad altre forme di pubblicità legale.

I bandi, per i quali l'Università richiederà all'Aggiudicatario la pubblicazione, potranno riguardare:

- appalti per la fornitura di beni;
- appalti per la prestazione di servizi;
- appalti per l'esecuzione di lavori;
- l'istituzione di sistemi dinamici di acquisizione;

e potranno concernere:

- procedure aperte;
- procedure ristrette;
- procedure negoziate;
- accordi quadro.

L'erogazione dei servizi di pubblicazione dei bandi di gara dovrà avvenire conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 51 e 52 della direttiva 24/2014/UE, come recepiti dalla normativa nazionale con il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal MIT 2 dicembre 2016.

L'appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire il servizio in conformità ad eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nel corso della vigenza contrattuale.

In relazione alle pubblicazioni sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti pubblici, il Fornitore dovrà farsi carico dell'impaginazione del testo al fine di massimizzare il risparmio, quindi procedere alla pubblicazione. Ai sensi della vigente disciplina, avvisi e bandi di rilevanza comunitaria non possono essere

pubblicati in ambito nazionale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea. Essi, inoltre, non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli equivalenti bandi ed avvisi trasmessi alla Commissione Europea e devono menzionare la data di trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione.

In relazione alle pubblicazioni sui quotidiani, (nazionali e locali) conforme a quanto previsto dall'art. 3 del MIT 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi, nonché gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui agli articoli da 60 a 63 del Codice degli Appalti, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale.

I quotidiani su cui effettuare le pubblicazioni sono i seguenti:

QUOTIDIANI NAZIONALI

L'Avvenire, Il Messaggero

QUOTIDIANI LOCALI

Il Corriere di Romagna; Corriere di Bologna.

Il Fornitore, è tenuto ad offrire, **in relazione alle pubblicazioni sui suddetti quotidiani**, il prezzo a modulo per ciascuna testata. Qualora la pubblicazione di tali testi richieda più di un modulo, il prezzo del singolo modulo sarà moltiplicato per il numero dei moduli occorrenti. Il prezzo a modulo dovrà essere comprensivo di tutte le eventuali ulteriori spese.

L'università si riserva la possibilità, di richiedere la pubblicazione sulle ulteriori testate elencate nell'allegato C) al Disciplinare, sulla base dell'importo a modulo ivi indicato dal fornitore.

Per quanto attiene alla pubblicazione dei bandi/avvisi **sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.)**, oltre al costo di pubblicazione determinato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, attualmente pari a Euro 17,33 più iva per una riga virtuale di massimo 77 caratteri, è previsto l'assolvimento dell'imposta sul bollo. Il Fornitore dovrà presentare un'offerta che indichi, la percentuale di aggravio sul costo a singola riga per l'inserimento dei bandi/avvisi nella G.U.R.I. - Serie speciale relativa ai contratti pubblici; tale percentuale dovrà essere comprensiva del servizio di:

- redazione dei piani di pubblicazione;
- ottimizzazione dei testi da pubblicare;
- gestione dei rapporti con l'Istituto Poligrafico dello Stato per la pubblicazione dei testi;
- gestione dei pagamenti all'Istituto Poligrafico dello Stato.

ART. 3 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

L'Università provvederà ad inviare al fornitore singoli ordinativi.

In occasione dell'avvio di ciascuna procedura di gara o di ciascuna fase della stessa, l'Amministrazione contatterà il Referente del servizio del Fornitore tramite e-mail per concordare tempi, dettagli operativi, quotidiani nazionali e locali sui quali effettuare la pubblicazione, nonché le specifiche delle comunicazioni ufficiali in armonia con la presumibile tempistica della procedura di affidamento cui la pubblicità si riferisce. A seguito della ricezione della richiesta di inserzione accompagnata dagli atti da pubblicare il Fornitore dovrà:

- effettuare una verifica sui tempi di pubblicazione rispetto alle indicazioni ricevute dall'Università;
- ottimizzare gli spazi di scrittura mediante l'utilizzo di uno specifico programma di grafica al fine di massimizzare il risparmio; in nessun caso l'ottimizzazione degli spazi potrà essere ottenuta mediante interpolazione o modifica, neppure di carattere meramente formale, del testo. Il testo pubblicato dovrà essere in tutto e per tutto identico a quello redatto dall'Amministrazione richiedente e trasmesso al Fornitore. Le inserzioni presentate dal Fornitore dovranno avere la densità di scrittura in caratteri stabilita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma;
- formulare preventivo dei costi per la pubblicazione ed inviarlo all'Università;

Il preventivo di pubblicazione dovrà contenere:

- il numero e data della Gazzetta su cui avverrà la pubblicazione,
- il numero delle righe da pubblicare,

- gli importi relativi al bollo ed il costo totale della pubblicazione,
- Il numero dei moduli per ciascun quotidiano e l'importo complessivo dell'inserzione sulla base del costo a modulo indicato nell'offerta economica.

- ricevuta conferma per procedere alla pubblicazione dall'Università, il fornitore dovrà:
- inviare alla G.U.R.I. ed ai quotidiani il testo ottimizzato in originale, nel rispetto dei termini di legge;
- gestire i rapporti ed i pagamenti con l'Istituto Poligrafico dello Stato e con i quotidiani.

Pubblicazioni di bandi/avvisi/esiti di gara su quotidiani nazionali e locali

Il Fornitore dovrà svolgere le seguenti attività:

- 1) prenotazione degli spazi nei giorni previsti e sulle testate;
- 2) predisposizione grafica degli annunci, realizzazione degli impianti per la pubblicizzazione sui quotidiani ed ogni altra attività necessaria;
- 3) procedere alle pubblicazioni

Pubblicazioni di bandi/avvisi/esiti di gara sulla G.U.R.I.

Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire le pubblicazioni sulla G.U.R.I. nel pieno rispetto dei tempi di legge e dei tariffari stabiliti; al costo così determinato, bolli esclusi, verrà applicata la percentuale di aggravio indicata nell'offerta economica.

Le tempistiche di invio e di pubblicazione possono essere modificate da accordi specifici tra l'Amministrazione e l'Agenzia, nel caso di situazioni di urgenza legate ad esigenze particolari.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE

L'Università invierà all'aggiudicatario tutte la documentazione e le informazioni utili con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione.

Il fornitore si impegna ad inviare il preventivo entro 4 giorni dalla richiesta dell'Università.

ART. 5 - IMPORTO

In relazione al servizio **l'Università acquisisce un'opzione di acquisto** fino ad un importo massimo di € 200.000,00 = oltre IVA ed altri oneri di legge.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Università. Il corrispettivo di ogni ordine è la sommatoria delle quantità acquistate moltiplicate per i relativi prezzi unitari.

L'importo contrattuale presunto potrà subire modificazioni in diminuzione senza che l'appaltatore possa vantare pretese, penalità, indennizzi, risarcimenti o quant'altro, non costituendo per l'aggiudicatario un minimo contrattuale garantito. L'Appaltatore si impegna a mantenere invariati i prezzi unitari per l'intera durata del servizio.

ART. 6 – DURATA

Il contratto ha durata biennale dalla data di stipula o avvio del servizio di cui al successivo comma. Il contratto sarà privo di efficacia al raggiungimento dell'importo massimo di € 200.000,00 = oltre IVA ed altri oneri di legge. Nell'ipotesi in cui, alla scadenza di cui sopra l'importo massimo non sia esaurito, il contratto continuerà a produrre i propri effetti senza adempimenti a carico dell'Università e del Fornitore fino all'esaurimento del plafond.

Il RUP si riserva la facoltà di ordinare, mediante comunicazione scritta, l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipula dello stesso, ai sensi dell'art. 32, co. 13 D.Lgs. 50/2016. In tal caso la Stazione Appaltante potrà ordinare all'appaltatore l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto.

L'appaltatore assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipula del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal RUP, valutate secondo il valore dell'offerta economica.

ART. 7 – FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

L'appaltatore dovrà emettere fattura elettronica con riferimento al singolo ordine di pubblicazione.

Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- codice univoco ufficio:M4UXTY
- CIG: -----;
- numero della RDO -----

Il fornitore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015".

I pagamenti saranno subordinati all'esito positivo del procedimento di verifica di conformità della prestazione rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato e negli altri atti di gara e alla regolarità contributiva verificata tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e degli accertamenti Equitalia.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente su cui effettuare il pagamento (codice IBAN, intestato a, presso) nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata all'Università che non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora, calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla BCE alle operazioni di rifinanziamento principali, come definito dal D.lgs. 231/2011, modificato dalla Legge 192/2012.

ART. 8 - GARANZIE DI ESECUZIONE

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103 del d.lgs. 50/2016.

Detta cauzione definitiva può essere prestata mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2 del Codice Civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- prevedere una espressa disposizione in forza della quale la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall'Ente garantito, a svincolo dell'ultimo 20% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'impresa Aggiudicataria, degli stati di avanzamento del servizio attestanti l'avvenuta esecuzione.

Lo svincolo del rimanente 20% dell'iniziale importo garantito sarà effettuato successivamente alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal RUP.

Entro tale data il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie procederà all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione di qualità.

Per fruire di tale beneficio, il gestore segnala il possesso del requisito, e lo documenta allegando la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale o in copia conforme all'originale.

ART. 9 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico dell'Aggiudicatario.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle condizioni generali di contratto di cui al bando MEPA “Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing”

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=b577cd18b64b21a3

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.